

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES, D.LGS N. 502 DEL 30.12.1992 E SS.MM.II.

Art 1 – Fonti

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Decreto Legislativo 30.03.2001 n°165
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
CC.CC. NN. LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria
CC.CC. NN. LL. Area Dirigenza SPTA

nota n° 10652 del 12/5/2010 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale" Direttiva ai sensi del comma 5 del art 15 septies, D.Lgs. n° 502/1992 s.m.i.;

Art. 2 –Oggetto

Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali, a tempo determinato, secondo le previsioni e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' da escludersi l'applicabilità del presente regolamento per il personale interno di ruolo a tempo indeterminato o in godimento del trattamento di quiescenza.

Art. 3 — Incarichi dirigenziali per funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 septies, comma 1, del d.lgs 30.12.1992 n. 502, il Direttore Generale, mediante la stipula di contratti a tempo determinato, può conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico. Tali incarichi non possono superare il due per cento della dotazione organica della dirigenza.

Trattasi di incarichi che possono essere conferiti a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

La qualificazione professionale deve essere documentata affinché risulti con chiarezza che l'esperienza acquisita sia coerente e direttamente connessa con la natura strategica dell'incarico da conferire.

I predetti contratti devono avere durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

Art. 4 — Altri incarichi dirigenziali a tempo determinato

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. 30.12.1992 n. 502, il Direttore Generale può stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello di medico.

Tali incarichi non possono superare il cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria (con esclusione di quella medica), professionale, tecnica ed amministrativa.

Trattasi di incarichi che possono essere conferiti ad esperti di provata competenza che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

I predetti contratti devono avere durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, con facoltà di rinnovo

Art. 5 — Modalità di conferimento incarico

Gli incarichi previsti dal art. 3 e 4 del presente regolamento saranno conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, secondo le rispettive competenze, sulla base di un elenco di candidati giudicati idonei da una apposita Commissione di Esperti nominata dal Direttore Generale

I Suddetti incarichi saranno conferiti previa informativa alle Organizzazioni Sindacali della rispettiva area

Al fine di acquisire più candidature tra le quali operare la selezione, l'Amministrazione emette apposito avviso che verrà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo, inserimento nel sito Internet dell'Azienda ed eventuali altre forme di pubblicità ritenute opportune in relazione all'incarico da conferire, fissando un termine di almeno quindici giorni per la presentazione delle domande.

Nell'avviso verranno indicate le caratteristiche dell'incarico da conferire, i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della relativa documentazione (ivi compreso uno schema esemplificativo della domanda di partecipazione), nonché la durata dell'incarico e il relativo trattamento giuridico ed economico.

Il giudizio di idoneità verrà formulato dalla commissione di esperti, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione, mediante valutazione del curriculum formativo e professionale, nonché sulla base di un colloquio diretto a verificare le capacità professionali e le competenze del candidato con riferimento allo specifico incarico da conferire.

La composizione della Commissione di Esperti incaricata della selezione verrà di volta in volta stabilita nell'ambito dei singoli avvisi, tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico da conferire.

Art. 6 — Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico

Il candidato al quale dovrà essere conferito l'incarico sarà invitato a produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico stesso.

L'amministrazione può riservarsi piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare l'avviso di cui all'art. 5, dandone tempestiva notizia agli interessati e senza che i medesimi possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Azienda.

Art. 7 — Conferimento dell'incarico

L'attribuzione dell'incarico verrà effettuata dal Direttore Generale mediante stipula del contratto individuale che disciplinerà le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro.

La durata dell'incarico è limitata all'espletamento delle funzioni attribuite e in ogni caso lo stesso non può prolungarsi oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto del Direttore Generale che lo ha conferito.

Art. 8 — Rapporto di Lavoro

Il contratto stipulato per il conferimento degli incarichi dirigenziali, disciplinati dal presente regolamento, pone in essere un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che segue la regolamentazione del rapporto di lavoro del dirigente del SSN.

In conformità a quanto previsto dall'art. 15 septies del d.lgs n.502/1992, il trattamento economico sarà determinato in coerenza con i contratti collettivi della Dirigenza del S.S.N. vigenti al momento.

Art. 9 — Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali in materia.